

(N. 2712)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 20 novembre 1952
(V. Stampato N. 520-183) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, concernente tasse di bollo sui documenti di trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 8. — Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« È, per altro, in facoltà del Ministro delle finanze di consentire, su richiesta delle ditte interessate, il pagamento della tassa in modo virtuale, mediante convenzione nei termini e con le modalità che verranno indicate con apposito decreto dello stesso Ministro delle finanze.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 1173

Tasse di bollo sui documenti di trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.

TITOLO I.

BASE IMPONIBILE E NORME GENERALI D'APPLICAZIONE DELLE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI PER I TRASPORTI.

Art. 1.

La tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei di viaggiatori, bagagli, animali, velocipedi e merci, è dovuta nella misura proporzionale e fissa indicata dalla tariffa annessa al presente decreto e vistata dal Ministro per le finanze ed è applicata con le norme e con le sanzioni stabilite dagli articoli seguenti.

I detti documenti, ancorchè non muniti di firma, sono assoggettati a bollo prima di essere consegnati ai richiedenti, salvo che la tassa si paghi in modo virtuale, nei casi e modi stabiliti dal presente decreto.

Art. 2.

Le polizze di carico, le lettere di vettura e gli altri documenti di trasporto non possono essere impiegati per più di un viaggio.

Sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura e di trasporto, possono essere scritte di seguito le girate ed avalli ed altre simili dichiarazioni senza l'applicazione di tassa di bollo distinta.

Art. 3.

Le tasse di bollo proporzionali stabilite dagli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'annessa tariffa (allegato A) devono essere commisurate sia sui proventi soggetti alla tassa erariale di cui alle leggi 6 aprile 1862, n. 542, 14 giugno 1874, n. 1945 e 29 marzo 1900, n. 101, sia sui pro-

venti della medesima natura, esenti o non soggetti a tassa erariale, derivanti da Ferrovie dello Stato, sia su tutti i proventi delle linee automobilistiche sovvenzionate o meno dallo Stato, concesse in via definitiva.

Art. 4.

Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve presentare alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari una denuncia in duplice esemplare indicante i proventi realizzati nell'anno precedente soggetti alla tassa proporzionale ed il numero dei biglietti e degli altri riscontri e documenti di trasporto rilasciati nell'anno precedente, soggetti alla tassa fissa di bollo, distinti secondo le varie aliquote di tassa previste nella tariffa.

Entro il successivo 30 aprile la stessa Amministrazione deve provvedere al versamento presso la Tesoreria provinciale di Roma delle tasse di bollo proporzionali e fisse riscosse nell'anno precedente, dando comunicazione degli estremi delle relative quietanze di Tesoreria della detta Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari alla quale è riservato il diritto di eseguire gli opportuni controlli.

Art. 5.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno gli esercenti e concessionari delle linee automobilistiche indicate nell'articolo 3, devono presentare al competente Ufficio del registro una denuncia, in duplice esemplare, indicante i proventi realizzati ed il numero dei biglietti e degli altri riscontri e documenti di trasporto realmente rilasciati nell'anno precedente.

In base a tale denuncia ed, occorrendo, alle risultanze dei libri e delle contabilità di ciascuna azienda, nonchè agli accertamenti eseguiti dalla Polizia tributaria investigativa, l'Ufficio del registro procede alla liquidazione della tassa definitivamente dovuta per l'anno precedente e ne dà notizia al contribuente, non oltre il 10 marzo successivo, mediante la restituzione di un esemplare della denuncia di cui al comma precedente, debitamente annotata della liquidazione definitiva.

Per ciascun anno la tassa deve essere pagata in via provvisoria, salvo conguaglio, in base all'importo liquidato definitivamente per l'anno precedente, in quattro rate trimestrali posticipate, con scadenza al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre.

La differenza di tassa che dalla liquidazione definitiva risulti pagata in più o in meno per l'anno precedente, deve essere accreditata sull'importo della prima rata o deve essere pagata entro lo stesso termine stabilito per il pagamento della rata medesima.

Art. 6.

Per i nuovi servizi dei trasporti automobilistici indicati nell'articolo 3, gli esercenti o concessionari devono, entro un mese dall'attivazione della linea o di parte di essa, dichiarare al competente Ufficio del registro il provento presuntivo dei trasporti per il periodo dal giorno della attivazione sino al 31 dicembre dell'anno in corso, ed in base alla fatta dichiarazione devono eseguire il pagamento delle relative tasse di bollo a rate trimestrali entro i termini indicati nell'articolo precedente.

Per l'anno successivo si osservano le norme ordinarie, ragguagliando ad anno intero il provento dei trasporti, in proporzione di quello effettivamente conseguito nell'anno precedente.

Nella denuncia sopraindicata devono altresì comprendersi gli elementi indicati nell'articolo 9.

Art. 7.

La tasse di bollo riscosse dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato devono essere conglobate, con la tassa erariale, nel prezzo di trasporto.

La frazione dell'importo totale della tassa proporzionale inferiore ad una lira è, con unico arrotondamento, portata a lira intera.

Art. 8.

Le tasse di bollo stabilite in misura proporzionale dagli articoli 7 e 8 della tariffa (allegato A) sono commisurate sui proventi dei trasporti di persone, bagagli, animali, velocipedi e merci effettuati da esercenti o concessionari di linee automobilistiche autorizzate in

via provvisoria, nonchè dei trasporti, non gratuiti, extra-urbani di persone, bagagli, animali, velocipedi e merci effettuati con autovetture o con autocarri attrezzati e collaudati per il trasporto di persone. Tali tasse devono essere corrisposte con marche da bollo o con bollo a punzone applicati sui biglietti a cura esclusiva degli Uffici del registro competenti per territorio.

Qualora il prezzo del trasporto sia di persone, che di animali e di cose varie in relazione alla percorrenza, gli esercenti ed i concessionari delle linee e dei trasporti di cui al comma precedente, debbono tenere tante serie di biglietti per quanti sono gli scaglioni di prezzo soggetti alla stessa tassa di bollo.

Le tasse di bollo sopraindicate, devono, agli effetti della rivalsa a favore dell'esercente o concessionario, essere conglobate nel costo del biglietto o del riscontro.

È peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di consentire, sotto determinate garanzie, il pagamento della tassa in modo virtuale, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 5.

Art. 9.

I concessionari ed esercenti delle linee automobilistiche e dei trasporti indicati agli articoli 3 e 8 devono, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o entro un mese dall'inizio del servizio o dall'attivazione di nuove linee o percorrenze, presentare denuncia al competente Ufficio del registro indicante:

a) linee messe in esercizio; percorrenza di esse; costo dei biglietti secondo le varie destinazioni, al netto della tassa di bollo;

b) numero delle vetture poste in esercizio, con la specificazione dei rispettivi numeri di targa e di matricola, nonchè del numero delle rispettive licenze di circolazione e del nome dell'intestatario della licenza stessa;

c) numero delle corse da seguire in ciascuna giornata per ciascuna linea.

Uguale denuncia deve essere presentata, in caso di variazione in aumento od in diminuzione delle linee, percorrenze e vetture e in caso di variazione della intestazione delle licenze, entro un mese dall'avvenuta variazione.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 non sono applicabili ai biglietti e riscontri per trasporti di viaggiatori, bagagli, animali, velocipedi e merci, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie extra-urbane e sulle linee di navigazione interna a motore meccanico, diverse da quelle urbane, o considerate come tali, salvo per i detti biglietti e riscontri il disposto dell'articolo 11.

Art. 11.

Un ottavo dell'intero provento della tassa erariale che gli esercenti di ferrovie concesse all'industria privata, di tranvie extraurbane e di linee di navigazione interna extraurbane a motore meccanico, devono corrispondere in proprio sui trasporti di cui agli articoli 149 e seguenti del testo unico delle leggi 9 maggio 1912, n. 1447, all'articolo 16 del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, ed all'articolo 7 del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni, va attribuita al capitolo del bilancio dell'entrata concernente la tassa di bollo.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 non sono neppure applicabili alle lettere di vettura e di trasporto ai fogli di via ed alle polizze di carico di cui agli articoli 1684 del Codice civile, 460 e 958 del Codice di navigazione, nè ai biglietti e riscontri per il trasporto di passeggeri, bagagli, animali e velocipedi effettuati da ditte esercenti la navigazione marittima ed aerea, ai biglietti per l'occupazione di posti nelle vetture letto sulle ferrovie ed alle tessere ed ai biglietti di abbonamento di cui all'articolo 9 della tariffa allegato A al presente decreto, salvo per tutti i detti atti e scritti l'applicazione della tassa di bollo nei modi stabiliti dalla tariffa medesima.

Art. 13.

È fatto obbligo alle ditte esercenti linee automobilistiche autorizzate in via definitiva sovvenzionate o meno dallo Stato o autorizzate in

via provvisoria, alle aziende esercenti linee tramviarie, extraurbane, linee di navigazione interna extraurbane a motore meccanico, linee di navigazione marittima, linee aeree sovvenzionate o meno dallo Stato, nonchè agli esercenti di autotrasporti extraurbani non gratuiti di persone effettuati con autovetture o con autocarri attrezzati e collaudati per il trasporto di persone, di riscuotere il prezzo del trasporto tanto delle persone che delle cose e degli animali mediante il rilascio di biglietti staccati da blocchetti a madre e figlia.

Ogni biglietto deve essere distinto, per ciascun anno solare, con un numero progressivo e con una serie differente un anno dall'altro e deve contenere l'indicazione della ditta che effettua il trasporto, del percorso, della data, del costo del biglietto, comprensivo della tassa di bollo, e, qualora la tassa venga corrisposta in modo virtuale, dell'Ufficio del registro presso il quale la tassa viene pagata.

Le matrici dei biglietti devono essere conservate a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per anni tre.

Nel caso di trasporti gratuiti le aziende devono rilasciare al passeggero un biglietto indicante che il viaggio si effettua a titolo gratuito in base a tessera o altro documento attestante il suo diritto al trasporto gratuito.

Il passeggero ha l'obbligo di richiedere e di conservare il biglietto durante l'intero percorso.

TITOLO II.

OBBLIGHI DEI FUNZIONARI - RESPONSABILITÀ
PRESCRIZIONE - PRIVILEGIO DELLO STATO.

Art. 14.

Gli impiegati ed agenti delle dogane non possono rilasciare bollette od altri recapiti concernenti i carichi di merci, apporvi il visto e darvi corso, ove le polizze di carico e le lettere di vettura o di trasporto fatte nello Stato non siano munite del bollo prescritto.

Essi debbono però rilasciare prontamente le bollette e dar libero corso alle merci, nonostante le irregolarità delle polizze di carico o delle lettere di vettura o di trasporto, qualora il contravventore definisca l'infrazione in

via breve mediante il pagamento di una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre al contemporaneo pagamento delle tasse di bollo dovute.

Art. 15.

Gli Uffici di pubblica sicurezza non possono apporre il visto alle lettere di vettura o di trasporto fatte nello Stato che non siano munite del bollo prescritto.

Art. 16.

I funzionari delle Amministrazioni delle finanze e dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica indicati nell'articolo 29 sono specialmente incaricati di curare l'esatta esecuzione di questo decreto e di accertarne le trasgressioni.

Tutti gli altri funzionari, tanto nell'Ordine giudiziario che amministrativo, devono denunziare agli Uffici del registro le trasgressioni commesse sugli atti che loro vengono presentati, e trasmettere agli Uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.

Peraltro, gli scritti, non in regola col bollo, presentati alle autorità ed uffici pubblici col solo scopo di domandare o di promuovere dichiarazioni o provvedimenti, si considerano soltanto come non avvenuti e restano senza corso.

Art. 17.

Per le carte e gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, è sempre dovuta la tassa di bollo o il supplemento di essa.

Art. 18.

La indicazione di pesi inferiori al vero, e ogni altra falsa dichiarazione sulle polizze di carico, sulle lettere di vettura o di trasporto o sui fogli di via che porti all'applicazione di tasse inferiori a quelle dovute, costituiscono trasgressioni al presente decreto.

Art. 19.

Non vi è infrazione quante volte risulti provato che la mancanza o la insufficienza del bollo sulle polizze di carico, lettere di vettura o di trasporto e fogli di via, tragga origine, nei casi d'urgenza, dalla impossibilità di procurarsi subito le marche da bollo necessarie, e purchè di tale circostanza si faccia risultare nel contesto dell'atto e questo sia presentato entro tre giorni all'Ufficio del registro per sottoporlo al bollo.

Art. 20.

Sono obbligate solidalmente per le trasgressioni al presente decreto tutte le parti che emettono, sottoscrivono, ricevono o accettano un documento per trasporti non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della formazione.

Sono nulli i patti anche indirettamente contrari al disposto di questo decreto, compreso il patto che la tassa e la pena pecuniaria per le infrazioni debbano ricadere sull'inadempiente, o su colui che dia causa all'uso dell'atto irregolare.

Art. 21.

Le Autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici, oltre alla responsabilità propria per la trasgressione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati, sono responsabili solidamente con le parti per le trasgressioni alle medesime imputabili.

Art. 22.

Si incorre in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, scritti o documenti in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

Si incorre similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte trasgressioni, riferentisi a dun medesimo atto o scritto.

Art. 23.

L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione. Peraltro la compiuta pre-

scrizione non autorizza l'uso o la produzione degli atti e scritti in contravvenzione, senza l'effettivo pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie dovute.

L'azione per il conseguimento o per la restituzione delle tasse pagabili in modo virtuale e delle relative soprattasse si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza dei termini per il pagamento o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Art. 24.

Le trasgressioni alle anteriori leggi delle tasse di bollo sui documenti per i trasporti sono regolate da quelle leggi quanto alle penalità, ma gli atti, scritti e documenti in contravvenzione sono sottoposti alle tasse di bollo stabilite dal presente decreto.

Art. 25.

Il credito dello Stato per le tasse di bollo è privilegiato ai termini degli articoli 2752 e 2758 del Codice civile sulle generalità dei mobili del debitore nonchè sugli autoveicoli, da chiunque posseduti, utilizzati per i trasporti contemplati dal presente decreto.

Per il pagamento delle tasse e sovratasse e delle penalità, il successore a qualsiasi titolo per atto tra vivi delle linee e aziende esercenti i trasporti considerati dal presente decreto, è responsabile in solido col cedente a norma dell'articolo 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

TITOLO III.

SANZIONI - PROCEDURA.

Art. 26.

Ogni trasgressione al bollo su atti, scritti e documenti soggetti alle tasse di bollo stabilite dagli articoli 9, 10, 11, 14, 15 e 18 della tariffa allegato A al presente decreto, è punita con la pena pecuniaria da lire 300 a lire 3.000 per ogni documento.

Le trasgressioni al disposto degli articoli 5, 7, 8, 12, 13, 16 e 17 della suindicata tariffa, sono punite con la pena pecuniaria da lire 100 a 20 volte la tassa non pagata, per ogni biglietto non bollato o con bollo insufficiente; tale pena pecuniaria è a carico dell'esercente, in solido col fattorino addetto alla distribuzione dei biglietti.

Art. 27.

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 13 è comminata la pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni giorno in cui ha avuto luogo la trasgressione.

Per l'omessa indicazione sui biglietti dei dati di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 13, chi effettua il trasporto incorre nella pena pecuniaria da lire 100 a lire 1.000 per ogni biglietto.

La mancata conservazione delle matrici dei biglietti prescritta al terzo comma dell'articolo 13 è punita con la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 20.000 per ciascuna linea avente una percorrenza massima non superiore a 50 chilometri e da lire 10.000 a lire 50.000 per ciascuna linea di percorrenza superiore.

Le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti sono a carico delle ditte ed aziende indicate all'articolo 13 e dei loro rappresentanti in solido tra loro.

Per l'inosservanza al disposto del quinto comma dello stesso articolo 13 il passeggero incorre nella soprattassa pari al doppio del biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice, con il minimo di lire 120, senza pregiudizio delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato: salvo in ogni caso l'obbligo del pagamento del biglietto. Il viaggio si considera effettuato nella classe più elevata ove non sia accertato che abbia avuto luogo in classe inferiore. La stessa soprattassa è dovuta a carico di chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella per cui possiede il biglietto, senza avere dato preavviso al personale di scorta; in tale caso peraltro la soprattassa è commisurata alla differenza del prezzo del biglietto per tutto il percorso irregolarmente compiuto.

Art. 28.

Per la omessa o ritardata presentazione della denuncia prescritta dagli articoli 4, 5 e 6, si applica una sopratasta uguale a sei decimi della tassa dovuta.

In caso di infedele denuncia si applica la pena pecuniaria da 50 a 100 volte la tassa sui biglietti non denunciati.

Per l'omessa o ritardata presentazione delle denunce prescritte dall'articolo 9 o per l'inesattezza od omissione dei dati ivi indicati, si applica la pena pecuniaria da un minimo di lire 1.000 ad un massimo di lire 10.000, salvo, nei casi più gravi o di recidiva, il ritiro della concessione di esercizio della linea, o del servizio di autotrasporti.

Per l'omesso o ritardato pagamento della tassa prevista dagli articoli 4, 5 e 6 si incorre nella sopratasta uguale al 12 per cento delle somme non versate.

Le soprataste previste nel presente articolo sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora il pagamento della tassa abbia luogo non oltre 60 giorni dopo la scadenza del termine stabilito.

Art. 29.

Sono competenti ad accertare le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto:

1) i funzionari dell'Amministrazione delle finanze e del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), muniti di tessera di riconoscimento;

2) gli ufficiali, sottufficiali ed agenti appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

3) i funzionari e gli agenti della Pubblica Sicurezza, e gli ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti all'Arma dei carabinieri;

4) i controllori ed altri sorveglianti ed agenti delle ferrovie e delle aziende esercenti, i quali rivestano la qualità di agenti giurati, limitatamente, peraltro, alle irregolarità di viaggio sui trasporti dell'azienda alla quale appartengono.

Del 40 per cento del prodotto netto delle vene pecuniarie riscosse, una metà, con un

massimo di lire 15.000 per ogni violazione, spetta agli scopritori, ed il restante importo è devoluto al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di previdenza dell'amministrazione o azienda a cui appartiene lo scopritore.

Del prodotto netto della sopratasta di cui al quinto comma dell'articolo 27, la metà è devoluta per due terzi alla azienda esercente e per un terzo alla Cassa soccorso del personale da essa dipendente.

Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del 10 per cento.

Art. 30.

Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344, per la parte non modificata dagli articoli 27 e 29 del presente decreto.

Art. 31.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni contemplate dal presente decreto si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente norme generali per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie.

Art. 32.

Le Intendenze di finanza sono competenti a decidere su tutte le controversie amministrative, senza limite di valore, relative alle tasse e soprataste contemplate dal presente decreto. Contro le loro decisioni è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari se l'ammontare controverso delle tasse e soprataste superi lire 10.000; se il detto ammontare non superi questo limite, le decisioni delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione alle stesse Intendenze per errore di fatto o di calcolo o per ricupero di un documento decisivo ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'Autorità giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione della

decisione amministrativa eseguita nelle forme prescritte col regolamento.

Parimente entro lo stesso termine possono essere impugnate avanti l'Autorità giudiziaria le decisioni del Ministero, fermo il disposto del secondo comma del citato articolo 7 per quanto riguarda i ricorsi in revocazione.

Art. 33.

Per la esazione coattiva delle tasse e delle soprattasse previste dal presente decreto si applicano le stesse disposizioni che regolano la riscossione delle imposte di registro.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 34.

I documenti che all'attuazione del presente decreto si trovino già bollati col bollo straordinario potranno adoperarsi previo completamento della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto mediante applicazione di non più di cinque marche da bollo di qualunque tipo ad unica sezione.

Nella denuncia prescritta dagli articoli 5 e 6 gli esercenti e concessionari di linee automobilistiche indicate nell'articolo 3, devono agli effetti della liquidazione definitiva della tassa relativa al 1948 tenere distinti i proventi realizzati a tutto il mese anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quelli realizzati da tale data fino al 31 dicembre 1948.

Per l'anno 1949, la tassa da pagarsi in via provvisoria, è determinata commisurando la nuova aliquota ai proventi dei trasporti conseguiti nell'anno 1948.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Da tale data resta abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

Per quanto riguarda le tasse di bollo proporzionali per i trasporti di persone e di cose sulle Ferrovie dello Stato previste dalla allegata tariffa, le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore nello stesso giorno in cui verrà attuata la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle Ferrovie dello Stato disposta col decreto del Ministro per i trasporti n. 1019 del 30 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1945, n. 146, e comunque il 1° gennaio 1949.

Restano contemporaneamente abrogate le disposizioni contenute negli articoli 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10, 10 del decreto legislativo presidenziale 29 marzo 1947, n. 164 e 4 del decreto legislativo presidenziale 20 luglio 1947, n. 673, per la parte concernente le tasse e soprattasse di bollo, dovendo le tasse di bollo proporzionali, di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegata tariffa, essere applicate sull'ammontare complessivo del prezzo del trasporto, secondo le tariffe vigenti alla data indicata nel comma precedente.